

J.E.C.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

18 SET. 2006

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 554 del 15 SET. 2006

**Oggetto: Tribunale Bn Sentenza n. 720/02- Recupero somme Provincia di Benevento c/ Fallarino Antonio- Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.**

L'anno duemilasei il giorno Quindici del mese di Settembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                              |                   |                |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine Nardone     | - Presidente      | _____          |
| 2) Dott. Pasquale Grimaldi   | - Vice Presidente | _____          |
| 3) rag. Alfonso Ciervo       | - Assessore       | _____          |
| 4) ing. Pompilio Forgione    | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo  | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo Nista | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo Petriella       | - Assessore       | _____          |
| 8) Dr. Rosario Spatafora     | - Assessore       | _____          |
| 9) geom. Carmine Valentino   | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

IL PRESIDENTE

### LA GIUNTA

**Premesso** che con sentenza Trib. Bn n.720/02 il sig. Fallarino Antonio veniva condannato al pagamento della somma di € 1.200,00 per spese di giudizio;

**Con** determina n. 628/06 si procedeva al conferimento di incarico per il recupero coattivo delle somme in premessa;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dalla Provincia di Benevento c/ Fallarino Antonio per il recupero somme e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 628/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente  
A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 628/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso da Provincia di Benevento c/ Fallarino Antonio per recupero somme ;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

04 OTT 2006

04 OTT 2006

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 96 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

18 SET. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 19 SET. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 04 OTT. 2006  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(E to Dott. Sergio MUOLLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 04 OTT. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 04 OTT. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Sergio MUOLLO)

<input checked="" type="checkbox"/> Copia per		il	_____	prot. n.	<u>Es 7546</u>
SETTORE <u>AVOCATURA</u>		il	_____	prot. n.	_____
SETTORE _____		il	_____	prot. n.	_____
SETTORE _____		il	_____	prot. n.	_____
Revisori dei Conti	<u>6997</u>	il	_____	prot. n.	_____
Nucleo di Valutazione	<u>19.9.06</u>	il	_____	prot. n.	_____
<u>Conferenza Capigruppo</u>					

1047  
4/20/02

S.C. 998

SENT. 4/20/02  
R.G. 1230/96  
Cron. 1280/c  
Rep. 998

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. Antonietta Genovese, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al n. 1230 R.G.A.C, anno 1996, passata in decisione all'udienza del 22.11.2001, avente ad oggetto pagamento somma e danni, vertente

Oggetto:  
Pagamento somma

REGISTRATO IL  
31 MAG. 2002  
M.N. 3043  
Vol. 32

TRA

Fallarino Antonio, quale titolare della ditta Mondial Office Salsv. el.te dom.ta in Solopaca, al Corso Cusani, presso lo studio dell'avv. Federico Forgione, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine della citazione

AGENZIA DI RAPPRESENTANZA  
6/11/02

Attore

E

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., el.te dom.ta in Benevento, alla Via Calandra, presso la sede dell'ente, rapp.ta e difesa dall'avv. Candido Volpe giusta mandato a margine della comparsa di costituzione in virtù di delibera di del'11.5.99


AGENZIA DELLE ATTIVITÀ  
UFFICIO DI BENEVENTO

1. Feb 1031  
I. Fissa 1041  
G.P. n. 211/051  
I. Fissa  
Loc.  
Loc.  
Convenuta  
129,14  
20,64  
3,25

E

Karnak S.a.s., in persona del legale rapp.te p.t., el.te dom.ta in Benevento, alla Via G.B. Della Salle, presso lo studio dell'avv. Patrizia

IL CAPO AREA S.R.C.  
DIRIGENTE  
(Felice ROSELLA)



Bonelli, che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della  
comparsa di costituzione unitamente all'avv.L.Mengucci

Chiamata in causa

Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del  
22.11.2001

#### Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 19.9.96 Fallarino Antonio, nella qualità di titolare della ditta Mondial Office s.a.s. esponeva di essere risultato aggiudicatario della gara di appalto indetta dall'Amministrazione Provinciale di Benevento, relativa alla fornitura di materiale da consumo per fotocopiatrici; consegnata la merce, in data 27.6.96 alla ditta fornitrice perveniva contestazione sulla qualità del materiale consegnato, di cui non veniva effettuato il pagamento.

Tanto premesso conveniva l'Amministrazione Provinciale di Benevento davanti a questo Tribunale per sentirla condannare al pagamento della somma di £ 22.875.450, oltre al risarcimento dei danni subiti, pari a £ 35.000.000.

Instauratosi il contraddittorio, la convenuta contestava la domanda, rilevando che il materiale fornito non era conforme a quanto previsto nella gara, per cui nulla era dovuto alla ditta, che aveva l'obbligo di riprendersi il materiale consegnato.

Spiegava domanda riconvenzionale per ottenere la somma di £ 4.707.000, quale onere aggiuntivo sopportato dall'Amministrazione per la nuova aggiudicazione, effettuata in favore di altra ditta, resasi



necessaria a causa dell'inadempimento del Fallarino.

A seguito della difesa di parte convenuta l'attore chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa, quale fornitrice del materiale, la Ditta Karnak S.r.l., la quale si costituiva contestando la domanda.

In istruttoria venivano disposti accertamenti tecnici. All'esito, all'udienza del 22.11.2001, la causa veniva riservata per la decisione

#### Motivi della decisione


Le circostanze di fatto appaiono in causa pacifiche. Vi è stata una gara di appalto, indetta dall'Amministrazione Provinciale, per la fornitura di materiale da consumo per fotocopiatrici.

La ditta Mondial Office, di Fallarino Antonio, è risultata aggiudicataria dell'appalto e ha inviato il materiale, ma non ha avuto alcun corrispettivo, stante la tempestiva contestazione, da parte dell'ente convenuto, della rispondenza del materiale fornito alle indicazioni di cui alla indetta gara di appalto.

Fatte queste premesse, occorre rilevare che, a seguito dei rilievi sollevati dall'Amministrazione Provinciale in comparsa di risposta, è stata chiamata in causa la Karnak S.r.l., che avrebbe fornito il materiale in questione, secondo il Fallarino, in nome e per conto di quest'ultimo, la quale ha eccepito di aver fornito all'attore esclusivamente il materiale commissionato.

Dalla lettura degli atti processuali emerge chiaramente che: a) con la gara di appalto n. 689 del 24.4.86 l'Amministrazione Provinciale si attivò per l'acquisto di materiale di consumo per fotocopiatrici, prodotti e






marca ORIGINALI.; b) l'aggiudicatario dell'appalto era quindi obbligato alla fornitura di materiale originale e non compatibile; c) gli accertamenti effettuati dal c.t.u. hanno verificato che l'oggetto della fornitura effettuata dalla Mondial Office non è conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione Provinciale di Benevento per la gara di appalto di cui si è detto, perché i prodotti consegnati non sono originali, ma di materiale compatibile o rigenerato; d) essendo stato fornito aliud pro alio la Mondial Office è inadempiente alla obbligazione oggetto del contratto stipulato con l'Amministrazione Provinciale, per cui legittimamente la stessa ha rifiutato il pagamento.

Appare quindi evidente, per le considerazioni su esposte, che nessun dubbio può sussistere in ordine alla inadempienza del Fallarino alle obbligazioni assunte con l'Amministrazione Provinciale, che ha revocato l'aggiudicazione.

La convenuta, dunque, non è tenuta al pagamento della merce fornita dal Fallarino, il quale deve riprendersela.

Quanto alla chiamata in garanzia, occorre rilevare che l'attore, a seguito delle contestazioni sollevate dall'Amministrazione Provinciale, ha chiesto chiamarsi in causa la ditta Karnak S.r.l., che - a suo dire - avrebbe fornito materiale in nome e per conto del Fallarino.



Di quanto asserito dall'attore non vi è comunque alcuna prova, non essendo stato dimostrato l'oggetto delle pattuizioni intervenute tra il Fallarino e la Karnak, la quale dichiara di aver fornito esclusivamente quanto commissionato, tanto più che, ove il materiale fornito dalla



Karnak fosse stato difforme da quello pattuito, il Fallarino avrebbe ben potuto agire nei confronti della fornitrice.

In ogni caso, della inadempienza della ditta fornitrice non è stata data dimostrazione, mentre risulta per tabulas l'inadempimento dell'attore

La domanda va dunque rigettata

L'Amministrazione Provinciale ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'inadempimento, pari agli oneri aggiuntivi sopportati per la nuova aggiudicazione. Rilevato che tale richiesta postula una già intervenuta risoluzione contrattuale, tant'è vero che l'aggiudicazione in favore del Fallarino risulta già revocata, appare opportuno evidenziare che la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale non può essere accolta, non risultando provato il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno, in quanto la differenza tra il prezzo pattuito con il Fallarino e quello pagato alla Ditta Ciccone, potrebbe costituire un danno, per l'Amministrazione, soltanto laddove questa avesse provato di aver dovuto acquistare la merce pagando un prezzo non corrispondente al valore di mercato della stessa.

Se invece la merce è stata pagata per il suo giusto prezzo, pur non avendo avuto alcun risparmio (non, almeno, il risparmio auspicato a seguito della offerta avanzata dal Fallarino), non ha in effetti subito un danno, avendo acquistato la merce richiesta al prezzo corrente per la stessa, superiore a quello pattuito con l'attore, che però ha fornito merce diversa da quella oggetto dell'appalto

La domanda riconvenzionale va dunque rigettata



Le spese seguono la soccombenza

P . Q . M .


Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Fallarino Antonio, nella qualità di titolare della Mondial Office s.a.s., con atto di citazione notificato il 19.9.96, nonché nei confronti della Karnak S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., e sulla domanda riconvenzionale spiegata dall'Amm.ne Prov.le, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda principale e quella riconvenzionale
- 3) Condanna l'attore al pagamento delle spese , che liquida in complessivi 1.200,00 Euro per ciascuna delle parti costituite, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 600,00 per diritti, Euro 600,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cap come per legge

Benevento 28.2.2002


Il Giudice

-Dott. Antonietta Genovese-



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 23 APR. 2002

IL CANCELLIERE DI CANCELLERIA  
(d. A. Fiacco)





### ATTO DI PRECETTO

PER: La Provincia di Benevento, in persona del Dirigente dell'Avvocatura Provinciale Avv. Vincenzo Catalano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, elettivamente domiciliati presso gli Uffici dell'Ente, via Calandra 2° piano, Benevento, giusta mandato a margine del presente atto in virtù di determina n.271/1 del 4.9.02

PROVINCIA DI BENEVENTO

Il sottoscritto Avv. Vincenzo Catalano quale Dirigente dell'

Avvocatura della Provincia di Benevento in esecuzione della delibera di G.P.n.628/99 e determina Dirigenziale n. 271/1 del 4.9.02 conferisce mandato di rappresentante e difensore della Provincia di Benevento a se medesimo Avv. Vincenzo Catalano ed all'Avv. Candido Volpe dell'Avvocatura Provinciale nella presente procedura ed eventuali giudizi di appello. Elegge a tal fine domicilio presso l'Avvocatura Provinciale di Benevento Via Calandra.

Benevento li 15.9.02

### PREMESSO

Che il Tribunale di Benevento con sentenza n.720/02 del 28.2.02 rigettava la domanda proposta dal Sig. Fallarino Antonio, quale titolare della Mondial Office s.a.s., nei confronti dell'A.P. e della Karnak Office e condannava l'attore al pagamento delle spese, che liquidava in complessive € 1200,00 per ciascuna delle parti costituite, di cui € 50,00 per spese, € 600,00 per diritti, € 600,00 per onorari oltre al rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.

Nella sentenza prodotta si dichiarava infondata la pretesa giudiziaria della controparte in merito al richiesto pagamento, riconoscendo Mondial Office inadempiente della obbligazione oggetto del contratto stipulato con l'A.P.

Tale menzionata sentenza viene notificata contestualmente al presente atto;

che sinora nessun pagamento è stato eseguito dal debitore;

che l'esponente intende agire esecutivamente



IL DIRIGENTE  
DELL'AVVOCATURA PROV.LE  
Avv. Vincenzo CATALANO

*Avv. Catalano*  
*Catalano*  
*Avv. Catalano*

### INTIMA E FA PRECETTO



Al sig. Fallarino Antonio quale titolare della Ditta Mondial Office  
residente in Solopaca (Benevento) alla via Ten. Tancredi 77 CAP  
82036

Di pagare nel termine di 10 giorni dalla notifica del presente atto, le  
seguenti somme:

onorari e spese liquidate in sentenza	€ 1200,00
interessi legali	€
Avv.Dep.Sent.	€ 7,74
Posizione ed archivio	€ 30,99
Disamina	€ 7,74
Autentica firma	€ 7,74
Costo detta (marca mandato)	€ 10,33
Redazione atto di precetto	€ 30,99
Costo detta (Bolli precetti)	€ 20,66
Esame dispositivo sentenza	€ 7,74
Esame integrale sentenza	€ 15,48
Accesso uffici	€ 7,74
Ritiro fascicolo	€ 7,74
Richiesta registrazione sentenza n.720/02	€ 7,74
Costo registrazione	€ 153,00
Richiesta opposizione formula esecutiva alla sentenza n.720/02	€ 7,74
Richiesta copie in forma esecutiva alla sentenza n.720/02	€ 7,74
Costo detta	€ 59,91

Accesso Uffici	€ 7,74
Disamina titolo esecutivo	€ 7,74
Rilascio copie	€ 7,74
Richiesta notifica precetto e titoli	€ 7,74
Costo detta (spese di notifica)	€ 7,75
Ritiro atti	€ 7,74
Esame notifica	€ 7,74
Consultazione cliente	€ 30,99
Corrispondenza informativa	€ 30,99
Fascicolazione	€ 7,74
Datt.coll.	€ 4,65
Red. nota spesa	€ 15,48
Onorario di precetto	€ 17,43
10% rimborso forfetario	€ 150,08
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1902,57</b>

E così per complessivi € 1902,57

Salvo errori e/o omissioni, oltre interessi come per legge dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfacimento, oltre spese e competenze successive ed occorrenti.

Con l'espressa avvertenza ad essa intimato che, decorso inutilmente il termine di 10 giorni dalla notifica del presente atto, in mancanza di pagamento si procederà ad esecuzione forzata nei termini di legge.

Benevento li 15.8.02

Avv. Vincenzo Catalano

Avv. Candido Volpe